



# Regolamento Generale dell'Entrate

---

Comune di Rieti

[WWW.COMUNE.RIETI.IT](http://WWW.COMUNE.RIETI.IT) | [PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.RIETI.IT](mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.RIETI.IT)

## Sommario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI</b> .....	3
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento.....	3
Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe.....	3
Art. 3 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	3
Art. 4 – Soggetti responsabili delle entrate.....	3
<b>TITOLO II - I RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE</b> .....	4
Art. 5 – Statuto del contribuente.....	4
Art. 6 – Chiarezza delle norme regolamentari.....	4
Art. 7 – Certezza delle norme e garanzia partecipativa facoltativa.....	4
Art. 8 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.....	4
Art. 9 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi.....	4
Art. 10 – Assistenza al contribuente.....	5
<b>TITOLO III - RECLAMO E MEDIAZIONE</b> .....	5
Art. 11 – Oggetto.....	5
Art. 12 – Effetti.....	5
Art. 13 – Competenza.....	5
Art. 14 – Valutazione.....	6
Art. 15 – Perfezionamento e sanzioni.....	6
<b>TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE ENTRATE</b> .....	7
Art. 16 – Gestione integrata.....	7
Art. 17 – Forme di gestione.....	7
Art. 18 – Partecipazione all'attività di accertamento.....	7
Art. 19 – Versamento spontaneo.....	7
Art. 20 – Cessione dei crediti.....	7
Art. 21 – Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica.....	7
<b>TITOLO V - DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI</b> .....	8
Art. 22 – Rateazione del pagamento.....	8
Art. 23 – Definizione e versamenti.....	10
Art. 24 – Dichiarazione tributaria.....	10
Art. 25 – Tutela giudiziaria.....	10
Art. 26 - Versamenti e limiti di esenzione per pagamenti e rimborsi delle entrate dell'Ente.....	11
Art. 27 - Arrotondamenti.....	11
Art. 28 – Rimborsi.....	11
Art. 29 – Compensazione.....	11
Art. 30 – Interessi in caso di rimborso.....	12
Art. 31 – Sospensione del versamento.....	12
Art. 32 – Sanzioni, cumulo e recidiva.....	12
<b>TITOLO VI - RAVVEDIMENTO</b> .....	13
Art. 33 – Oggetto e cause ostative.....	13
Art. 34 – Ravvedimento del contribuente.....	13
<b>TITOLO VII - AUTOTUTELA</b> .....	13
Art. 35 – Esercizio dell'autotutela.....	13
Art. 36 – Effetti.....	14
<b>TITOLO VIII - LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI</b> .....	14
Art. 37 – Aspetti generali.....	14
Art. 38 – Recupero bonario.....	14

---

Art. 39 – Accertamento esecutivo tributario.....	14
Art. 40 – Accertamento esecutivo patrimoniale .....	15
Art. 41 – Riscossione coattiva.....	15
Art. 42 – Interessi moratori.....	16
Art. 43 – Costi di elaborazione e notifica.....	16
Art. 44 – Discarico per crediti inesigibili .....	16
Art. 45 – Ingiunzioni di pagamento .....	17
Art. 46 - Azioni cautelari ed esecutive.....	17
<b>TITOLO IX - INCENTIVI .....</b>	<b>17</b>
Art. 47 – Compensi incentivanti.....	17
<b>TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>17</b>
Art. 48 – Norme di rinvio.....	17
Art. 49 – Entrata in vigore.....	17



## TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento, che riguardano le entrate proprie comunali, sono conformi alla vigente normativa e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza tributaria. Le entrate proprie, alle quali si applica il presente regolamento, sono costituite dalle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali.

2. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

3. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

4. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate. In caso di difformità tra disposizioni di regolamenti diversi, prevalgono quelle previste nel presente regolamento.

### **Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura inerente le entrate proprie compete alla Giunta, salvo che la legge non disponga altrimenti, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.

### **Art. 3 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, sono disciplinati nei regolamenti comunali delle singole entrate e sono approvate dal Consiglio comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

### **Art. 4 – Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti e i responsabili di procedimento, cui le stesse sono state affidate dal piano esecutivo di gestione. Resta inteso che i riferimenti al funzionario responsabile delle entrate indicati nel presente regolamento, si riferiscono alle disposizioni contenute nel presente articolo.

## TITOLO II - I RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

### Art. 5 – Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel d.lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:

- Diritto di interpello
- Reclamo e mediazione
- Autotutela
- Compensazione
- Dilazione di pagamento.

### Art. 6 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

### Art. 7 – Certezza delle norme e garanzia partecipativa facoltativa

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario, del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

2. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione del provvedimento, è garantito solo nel caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o del rapporto tributario. Restano esclusi dal contraddittorio gli atti di mera liquidazione del tributo formulati su dati certi e noti al contribuente ed altri contesti di omessa o infedele dichiarazione per i quali i dati a disposizione dell'Ente siano completi ai fini della determinazione dell'imposta.

### Art. 8 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:

- servizio di Front office e on-line;
- affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore.

2. Presso gli sportelli dell'ufficio Tributi è consultabile la copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Rieti.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

### Art. 9 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È Facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

#### Art. 10 – Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di informazione al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione.

### TITOLO III - RECLAMO E MEDIAZIONE

#### Art. 11 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17- bis del d.lgs. n. 546/1992 come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Rieti nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi del dell'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12; comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

#### Art. 12 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso, l'Ufficio qualora lo ritenga opportuno, potrà trasmettere al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.

#### Art. 13 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto fermo restando quanto indicato all'art. 4.

Gli atti impugnabili ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e/o mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'Art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e/o della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'Ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

#### **Art. 14 – Valutazione**

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, in caso di esito positivo, l'Ufficio procedente, adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo.

3. In caso di rigetto della richiesta di reclamo/mediazione l'Ufficio potrà darne comunque comunicazione al contribuente.

4. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

#### **Art. 15 – Perfezionamento e sanzioni**

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

4. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

5. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

6. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto delle norme indicate al comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.



## TITOLOIV- LA GESTIONE DELLE ENTRATE

### Art.16– Gestione integrata

1. La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia ed ottimizzazione delle risorse disponibili. A tali fini è promossa, ove possibile, la gestione integrata delle diverse entrate e dello scambio reciproco di informazioni fra aree diverse, con modalità concordate fra i dirigenti interessati.

### Art.17– Forme di gestione

1. Le diverse entrate sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, al fine del conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità, e collaborazione con i contribuenti. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. In questo caso devono essere previste nel contratto forme di controllo dell'attività svolta dal terzo incluso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L'assunzione, o la riassunzione, in forma diretta della gestione di un'entrata è deliberata dal Consiglio Comunale.
3. La gestione diretta tiene conto della necessità di dotare la struttura organizzativa di risorse strumentali adeguate a perseguire elevati livelli di efficienza, efficacia, economicità, snellimento e semplificazione amministrativa.
4. Le attività di supporto esterne alla struttura organizzativa dell'ente, in caso di gestione diretta, possono essere affidate a terzi nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.
5. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, salvo la possibilità di affidamento a terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.

### Art.18– Partecipazione all'attività di accertamento

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, delibera la partecipazione del Comune all'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

### Art.19– Versamento spontaneo

1. I contribuenti possono effettuare il pagamento di imposte, tasse, canoni, tariffe, ecc. con le modalità stabilite con specifico provvedimento dal responsabile dell'entrata alle quali viene data adeguata pubblicità, fra le seguenti:
  - a) mediante modello F/24;
  - b) versamento diretto presso lo sportello della tesoreria comunale;
  - c) versamento effettuato attraverso procedure telematiche.
2. Le modalità di pagamento potranno essere oggetto di variazione nel caso intervenissero nuove disposizioni normative successive all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La determinazione del numero delle rate e delle scadenze è deliberata dalla Giunta comunale.

### Art.20 – Cessione dei crediti

Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per la riscossione delle entrate proprie, al fine di conseguire celermente l'incasso, previa delibera di indirizzo di giunta comunale, può essere effettuata la cessione del credito nel rispetto della vigente normativa in materia.

### Art.21– Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, viene effettuata a mezzo messi notificatori, a mezzo raccomandata AR, PECe/o Atto Giudiziario, nonché attraverso altri mezzi di notifica introdotti dal legislatore, anche successivamente all'adozione del presente Regolamento. Nel caso in cui il contribuente sia presente presso i locali comunali, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'avviso o dell'atto a mano, direttamente allo stesso da parte del personale addetto.



2. Le spese di notifica degli avvisi, degli atti di accertamento, solleciti di pagamento, messe in mora, anche in rettifica, contestazione, irrogazione di sanzioni ed ingiunzioni sono ripetibili nei limiti fissati dalla legge.

## TITOLO V - DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI

### Art.22 – Rateazione del pagamento

#### Rateizzazione Entrate Patrimoniali ed Extra-tributarie

Previa presentazione di apposita istanza, per ciascuna tipologia di entrata di natura patrimoniale e/o extra-tributaria oggetto di sollecito di pagamento o messa in mora, possono essere concesse le seguenti modalità di rateizzazione:

		per SOLLECITI	per ACCERTAMENTI
Da euro	A euro	Rate mensili	Rate mensili
50,00	1.000,00	max 12	max 12
1.000,01	2.500,00	max 24	max 24
2.500,01	6.000,00	max 36	max 36
6.000,01	10.000,00	max 48	max 48
10.000,01	15.000,00	max 48	max 60
15.000,01	30.000,00	max 48	max 68
oltre 30.000,00		max 48	max 72

Con riferimento alle entrate patrimoniali derivanti dalle sanzioni amministrative in materia urbanistica/edilizia disciplinate dal D.P.R. 380/01 e smi, L.R. 15/05 e smi, L.392/78 e smi, D.Lgs. 42/2004 e smi, L.R. 01/2020, L. 47/1985, L.724/1994 e della L.326/2003 il Dirigente Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 8(otto) rate da pagarsi in 4(quattro) anni:

Importo dovuto EURO	n.rate
Da € 1.000,00 a € 2.500,00	Fino a 4 rate trimestrali
Da € 2.500,00 a € 5.000,00	Fino a 4 rate semestrali
Oltre € 5.000,00	Fino a 8 rate semestrali

La somma rateizzata verrà maggiorata del tasso di interesse legale e dovrà essere garantita per gli importi superiori ad € 2.500,00 da apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a favore del Comune di Rieti;

- 1- la prima rata dovrà essere versata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio o contestualmente al ritiro del provvedimento in sanatoria;
- 2- il beneficio della rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate.

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- 1) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- 2) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
- 3) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

#### Rateizzazione Entrate Tributarie

Per i soli accertamenti esecutivi di cui alla Legge n. 160/2019 ed avvisi di pagamento con notifica di natura tributaria gli importi potranno essere rateizzati nelle seguenti misure:

Da euro	A euro	per ACCERTAMENTI Rate mensili
	fino a 100,00	max 3
100,01	500,00	max 6
500,01	3.000,00	max 18
3.000,01	6.000,00	max 30
6.000,01	20.000,00	max 48
20.000,01	50.000,00	max 60
oltre 50.000,00		max 72

#### Rateizzazione Riscossione Coattiva

Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. n. 46/1999 e nell'art.19 del d.P.R. n. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Per gli atti di riscossione coattiva, emessi ai sensi del R.D. 639 del 1910 e del titolo II del DPR n. 602/1973, la richiesta di dilazione deve essere presentata al soggetto legittimato che agirà secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

#### Modalità e termini per la rateizzazione

L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 gg dalla data di notifica degli avvisi di pagamento notificati e degli avvisi di accertamento.

La rateazione sarà concessa con provvedimento del responsabile della gestione dell'entrata alle seguenti condizioni:

- l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 51,00;
- applicazione degli interessi nella misura del tasso legale vigente;
- verificata inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni dello stesso contribuente per la stessa entrata.

Per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), il riconoscimento del beneficio può essere subordinato, se l'ufficio competente lo ritenesse necessario, alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, o in alternativa mediante ipoteca volontaria di primo grado per un importo pari al doppio delle somme richieste, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve integrare l'istanza di rateazione producendo il certificato ipocatastale ventennale dall'Agenzia delle Entrate ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che il proprietario e/o il garante siano esclusivi proprietari dell'immobile sul quale intendono concedere ipoteca volontaria, oltre ad una perizia giurata che accerti il valore del bene posto a garanzia. È facoltà dell'Ente procedere alla rideterminazione degli importi di cui alla perizia ricorrendo ai propri uffici tecnici ovvero alle valutazioni della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate dell'ultimo semestre (OMI).

In caso di mancato pagamento di n. 2 rate (Art. 1, comma 800, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.) non consecutive (una rata nel caso di rateizzazioni che non superano le tre rate mensili), il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo residuo sarà riscosso coattivamente. Nel caso sia stata prestata la garanzia fidejussoria di cui sopra, questa dovrà essere immediatamente escussa.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni di singole rate o di importi già rateizzati e parzialmente pagati.

La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata e con le modalità sopra indicate, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.

La rateazione degli importi iscritti nelle liste di carico è eseguita tenendo conto di quanto stabilito dalla vigente normativa.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 120 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti sopra indicati.

#### **Art. 23 – Definizione e versamenti**

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento d.d. "alla francese".

4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

#### **Art. 24 – Dichiarazione tributaria**

1. Il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa al tributo entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il responsabile dell'entrata, previo avviso di contestazione della violazione formale, invita il contribuente interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

3. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti.

4. La stessa può essere integrata, per rettificare errori ed omissioni ed inoltrata entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

#### **Art. 25 – Tutela giudiziaria**

1. Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni relative a controversie inerenti la gestione delle entrate tributarie, l'ente si avvale in via ordinaria del Dirigente o, se ritenuto opportuno, in aggiunta od in via sostitutiva, di uno o più professionisti all'uopo incaricati a seconda delle fattispecie ed in rapporto al grado di giudizio. A seguito di emissione dell'ingiunzione, una volta ricevuto l'originale della stessa munita del certificato di eseguita notificazione, ai sensi del vigente R.D. n. 639/1910, il prosieguo del procedimento di coazione viene seguito dall'avvocatura interna, o altrimenti da professionisti esterni all'uopo incaricati.



2. Per la difesa in giudizio relativa a controversie inerenti entrate extratributarie l'ente si avvale di professionisti esterni all'uopo incaricati.
3. Nel caso di gestione affidata a soggetti esterni, anche la tutela giudiziaria è seguita dal medesimo soggetto gestore.
4. In tutti i predetti casi di incarico a professionisti esterni, la predisposizione dell'atto di conferimento, la preparazione e la trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al dirigente dell'entrata; quest'ultimo è comunque tenuto a seguire tutte le fasi del procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

#### **Art. 26 - Versamenti e limiti di esenzione per pagamenti e rimborsi delle entrate dell'Ente**

1. Nei casi in cui il pagamento delle entrate tributarie, patrimoniali o extra tributarie deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, che si intendono comprensivi di sanzioni, interessi e di ogni altro accessorio gravante sul tributo ordinario:

- IMU: € 12,00
- Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 3,00; annuale: € 12,00
- TOSAP: permanente: € 5,16; temporanea: € 2,58
- Imposta di pubblicità: permanente: € 3,10; temporanea: € 2,58
- Diritto pubbliche affissioni: € 2,00
- Canone Unico: € 5,00
- Altre entrate di natura patrimoniale o extra tributarie: € 6,00

2. Nei casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli o per i casi di rimborso da parte dell'ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

- IMU e TASI: € 12,00
- Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 10,00; annuale: € 10,00
- Canone Unico: € 10,00
- Imposta di soggiorno: € 12,00
- Altre entrate di natura patrimoniale o extra-tributarie: € 12,00

3. Non si procede all'emissione di Accertamento esecutivo e/o di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 30,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salvo prescrizione.

4. I rimborsi delle somme inserite in Accertamenti esecutivi e/o in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente come non dovute, sono effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad 30,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 30,00 euro, salvo prescrizione.

#### **Art. 27 - Arrotondamenti**

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore al predetto importo.

#### **Art. 28 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a euro 12,00.

#### **Art. 29 - Compensazione**

1. L'importo dovuto dal contribuente può essere estinto per compensazione, totale o parziale, con eventuali crediti certi che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.

2. Per crediti certi si intendono fatture elettroniche (o altre notule di pagamento e simili) liquidabili dagli Uffici comunali a favore del creditore e regolarmente contabilizzate dall'Ufficio Ragioneria del Comune, ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La compensazione avviene sia su istanza di parte che su proposta dell'ufficio; in ogni caso, la compensazione, è disposta con proprio provvedimento o dal dirigente responsabile dell'entrata interessata o, in alternativa, dal dirigente responsabile del credito maturato del contribuente ed inviata al dirigente dei servizi finanziari; nel provvedimento è indicato l'importo, la natura dell'entrata ed ogni altro dato utile alla compensazione.
4. Resta inteso che in caso di istanza, il contribuente rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le somme oggetto della compensazione stessa.
5. L'esito della compensazione sarà comunicato al contribuente a mezzo PEC e/o raccomandata A/R.
6. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
7. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
8. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
9. La compensazione è applicabile anche fra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

#### **Art. 30 – Interessi in caso di rimborso**

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'Art. 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 31 – Sospensione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

#### **Art. 32 – Sanzioni, cumulo e recidiva**

1. Ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del d.lgs. n. 473/1997, alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.
2. Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 472/1997:
  - a) quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del

precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

b) il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

c) nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 472/1997:

a) salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione; sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità;

b) qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

## TITOLO VI - RAVVEDIMENTO

### Art. 33 – Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento nei tributi locali.

2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

### Art. 34 – Ravvedimento del contribuente

1. Il ravvedimento del contribuente è disciplinato dalla normativa vigente.

## TITOLO VII - AUTOTUTELA

### Art. 35 – Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo, fermo restando quanto indicato all'art.4, procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;



– il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

#### **Art. 36 – Effetti**

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

### **TITOLO VIII - LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

#### **Art.37 – Aspetti generali**

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

#### **Art.38– Recupero bonario**

1. Preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si potrà procedere all'invio di un sollecito di pagamento, per e-mail o tramite posta elettronica certificata PEC ed all'invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 60, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

#### **Art.39– Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare

le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art.40 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art.41– Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Rieti;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'Art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

#### **Art.42 – Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

#### **Art.43 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati (Art. 1, comma 803, Legge n. 160/2019):
  - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento, oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
2. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, i seguenti oneri aggiuntivi:
  - le spese postali per la notifica di solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento, con le modalità stabilite mediante delibera di Giunta Comunale.

#### **Art.44– Discarico per crediti inesigibili**

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
  - a) notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
  - b) mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche ("trasferito" e/o "sconosciuto");
  - c) irreperibilità da c.p.c.;
  - d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
  - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
  - f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  - g) liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
  - h) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
  - i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale, laddove in caso di fallimento e/o liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale;
  - j) limite di importo che comportano l'anti-economicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.



#### **Art.45 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli Artt.43 e44 del presente Regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 39 e al comma 2 dell'articolo 40, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii..

#### **Art. 46 - Azioni cautelari ed esecutive**

1. Il Responsabile del Servizio competente, valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.

2. Il Funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, nominato ai sensi dell'Art. 4, comma 2-septies del D.L. n. 209/2002 e ss.mm.ii., provvede alla formazione degli atti esecutivi.

### **TITOLO IX - INCENTIVI**

#### **Art. 47 – Compensi incentivanti**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018 il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

2. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

3. La presente disposizione si intende adeguatamente armonizzata a eventuali novità normative introdotte di volta in volta dal legislatore.

### **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 48 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono adeguatamente armonizzate a eventuali novità normative introdotte di volta in volta dal legislatore.

3. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che contrastano con quelle indicate nel presente Regolamento si intendono abrogate.

#### **Art. 49 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022.